



STATUTO dell'Associazione “AI DevHack Lab”

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, del Codice Civile e della normativa vigente, l'associazione denominata: “AI DevHack Lab”. L'associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, integra la propria denominazione con l'acronimo **APS** o con l'espressione **Associazione di Promozione Sociale**.

Art. 2 – Sede e durata

L'associazione ha sede legale nel **Comune di Sellia Marina (CZ)**. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa opera per la promozione della cultura digitale, dell'innovazione tecnologica, dell'inclusione formativa e professionale, della cittadinanza digitale consapevole e dello sviluppo delle competenze nei settori dell'informatica e delle tecnologie emergenti.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- **art. 5, comma 1, lett. d):** educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **art. 5, comma 1, lett. h):** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **art. 5, comma 1, lett. i):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- **art. 5, comma 1, lett. l):** formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

In particolare, l'associazione potrà:

- organizzare corsi, workshop, academy, bootcamp, webinar, seminari e laboratori pratici;
- promuovere attività formative in programmazione software, web programming, sviluppo mobile, intelligenza artificiale, cybersecurity, IoT, cloud, data science, open source, UX/UI e discipline affini;
- realizzare hackathon, contest, coding camp, giornate di orientamento e divulgazione tecnologica;
- sviluppare progetti formativi in collaborazione con scuole, università, enti pubblici, imprese, professionisti e altre realtà del Terzo Settore;
- produrre, pubblicare e diffondere materiali didattici, contenuti editoriali, piattaforme e strumenti digitali per la formazione;
- promuovere inclusione digitale, accessibilità, alfabetizzazione informatica e crescita delle competenze per giovani, adulti, lavoratori e soggetti fragili;
- promuovere attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e approfondimento scientifico e tecnologico di particolare interesse sociale;
- promuovere l'uso etico, responsabile e sicuro delle tecnologie digitali.

Le attività sono rivolte agli associati, ai loro familiari e a terzi, secondo quanto previsto per le Associazioni di Promozione Sociale. Esse sono svolte prevalentemente in favore di terzi o della collettività e con il ricorso prevalente all'attività di volontariato degli associati.

Art. 5 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Assenza di scopo di lucro

L'associazione vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo iniziale eventualmente versato dai fondatori;
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti o contributi destinati a incremento del patrimonio;
- da riserve e avanzi di gestione non distribuiti.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e liberalità;
- proventi da attività di interesse generale;
- proventi da attività diverse secondarie e strumentali;
- raccolte fondi svolte ai sensi di legge;
- ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

Art. 8 – Soci

Possono essere associati le persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione e intendano contribuire al perseguimento degli scopi statutari. Possono altresì essere associati altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti e secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, il numero delle Associazioni di Promozione Sociale e degli altri Enti del Terzo Settore associati non può essere superiore al cinquanta per



cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, senza discriminazioni.

Art. 9 – Ammissione degli associati

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta all'organo di amministrazione, dichiarando di condividere le finalità associative e di impegnarsi a rispettare statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea degli associati nella prima riunione utile. L'Assemblea decide in via definitiva.

Art. 10 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- votare in assemblea, se iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, salvo diversa previsione statutaria conforme alla legge;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- esaminare i libri sociali secondo modalità stabilite dall'organo di amministrazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere un comportamento corretto verso l'associazione;
- versare la quota associativa annuale, se prevista.

La quota associativa è personale, non rivalutabile e non trasferibile.

Art. 11 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa, ove prevista, secondo le modalità stabilite dall'organo competente.

Ogni associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui:

- violazione dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
- comportamento contrastante con le finalità dell'associazione;
- condotte che arrechino danno morale, materiale o reputazionale all'associazione;
- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla vita associativa.

Prima dell'adozione del provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto all'associato gli addebiti contestati, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni, memorie difensive o richiesta di audizione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile, garantendo il rispetto del principio del contraddittorio. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 12 – Volontari

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro. L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 13 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 14 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo oppure l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- l'Organo di revisione, se nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Vi partecipano tutti gli associati in regola con le condizioni previste dal presente statuto. Ogni associato ha diritto a un voto. Il diritto di voto può essere esercitato dagli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, salvo diversa previsione di legge. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica, inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima. L'Assemblea può svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di

telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l'esercizio del diritto di voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere una sola delega.

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente o che si tratti di deliberazioni riguardanti persone.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dallo statuto.
- delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti associati avverso il rigetto della domanda di ammissione;
- delibera sui ricorsi presentati dagli associati avverso il provvedimento di esclusione;
- delibera su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti interni.

Art. 18 – Consiglio Direttivo / Organo di amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, se ritenuto opportuno, e il Segretario. Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio;
- delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati, garantendo il contraddittorio secondo quanto previsto dal presente statuto;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- programma le attività associative;
- delibera l'eventuale importo della quota associativa annuale;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta, anche telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, inviata almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la partecipazione alle riunioni mediante strumenti di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti e garantire la loro effettiva partecipazione. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. I componenti cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che delibera in merito alla conferma o alla sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo si intende decaduto e il Presidente, o in sua assenza il componente più anziano, deve convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Art. 19 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato.

Art. 20 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo è nominato nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, nonché sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione. Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Fino al verificarsi dei presupposti di legge, la nomina dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione non è obbligatoria.

Art. 21 – Libri sociali

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente, tra cui:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- eventuale libro dell'organo di controllo;



- registro dei volontari, se dovuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'accesso dovrà essere consentito entro trenta giorni dalla richiesta presso la sede dell'associazione o con modalità telematiche che garantiscano la tutela dei dati personali.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il termine di legge l'organo di amministrazione predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio è redatto in conformità alla normativa del Terzo Settore. Quando ricorrono i presupposti dimensionali, l'associazione redige il bilancio sociale e pubblica gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi previsti dalla legge.

Art. 23 – Convenzioni, reti e collaborazioni

L'associazione può stipulare convenzioni, protocolli, accordi di collaborazione e partenariati con enti pubblici, scuole, università, imprese, fondazioni, enti del Terzo Settore e altri soggetti, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 24 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma occasionale o continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.

Art. 25 – Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto deliberato dall'Assemblea, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano il Codice Civile, il D.Lgs. 117/2017 e la normativa vigente in materia di Terzo Settore.